



Originale Copia

COMUNE DI STALETTI'

(Provincia di Catanzaro)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 46 del Reg. Data 12/04/2024	Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO PER RAPPRESENTARE IL COMUNE DI STALETTI' NELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA.
---	---

L'anno duemilaventiquattro il giorno dodici del mese di aprile alle ore 11,30, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

N.	COGNOME E NOME	QUALIFICA	Presente (si - no)
1	Mario GENTILE	Sindaco	SI
2	Luciano ROBERTO	Vice Sindaco	NO
3	Francesco PELLEGRINO	Assessore	SI

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Vincenzo Prenestini, il quale provvede alla redazione del presente verbale in modalità telematica.

Presiede la seduta il Sindaco Mario Gentile, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che con il D.L. n. 132/2014, recante "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile", convertito con modificazioni in Legge n. 62/2014, sono state introdotte nell'ordinamento "*disposizioni idonee a consentire, da un lato, la riduzione del contenzioso civile, attraverso la possibilità del trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria, d'altro lato, la promozione, in sede stragiudiziale, di procedure alternative alla ordinaria risoluzione delle controversie nel processo*";

che, in particolare, la risoluzione dei conflitti e delle controversie in via stragiudiziale viene favorita dall'introduzione di un nuovo istituto: la procedura di negoziazione assistita da un avvocato;

- che la cd. negoziazione assistita si inserisce, quindi, all'interno del complessivo sistema di gestione dei conflitti civili, anche se esternamente al processo civile;

- che la procedura di negoziazione assistita consiste essenzialmente nella sottoscrizione dalle parti in lite di un accordo (detto convenzione di negoziazione) mediante il quale esse convengono di cooperare per risolvere in via amichevole una controversia vertente su diritti disponibili tramite l'assistenza degli avvocati, nonché nella successiva attività di negoziazione vera e propria, la quale può portare al raggiungimento di un accordo che, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale;

- che la convenzione deve contenere, a norma dell'art. 2 del d.l. n. 132/2014, sia il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, che non può essere inferiore a un mese e superiore a tre (salvo proroga di 30 giorni su richiesta concorde delle parti), sia l'oggetto della controversia, che non può riguardare né i diritti indisponibili né materie di lavoro; deve essere redatta, a pena di nullità, in forma scritta e deve essere conclusa con l'assistenza di uno o più avvocati, i quali certificano l'autografia delle sottoscrizioni apposte all'accordo sotto la propria responsabilità professionale;

- che, accanto alla negoziazione facoltativa, il legislatore ha previsto anche ipotesi di negoziazione assistita obbligatoria per le azioni riguardanti il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme, purché non eccedenti 50.000 euro e non riguardanti controversie assoggettate alla disciplina della c.d. "mediazione obbligatoria".

- che il nuovo istituto assegna un ruolo determinante agli avvocati, ai quali vengono conferiti determinati poteri e attribuiti una serie di obblighi cui attenersi scrupolosamente al fine di non incorrere in illeciti deontologici e disciplinari; oltre all'obbligatorietà dell'assistenza, agli avvocati vengono attribuiti, infatti, poteri di autentica e di certificazione delle sottoscrizioni autografe delle parti, della dichiarazione di mancato accordo, nonché della conformità della convenzione alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Con atto acquisito al protocollo n. 2489 del 25.03.2024 di questo Ente l'Avv. Luca Occhionorelli, ha inviato la richiesta di invito di aderire al procedimento di negoziazione assistita nell'interesse e per conto della sig.ra [omissis] per risarcimento danni subiti allorché:

"in data 22.10.2021, alle ore 21,15 circa la sig.ra [omissis] mentre si accingeva a salire sul marciapiede comunale di Via San Gregorio, privo di adeguata illuminazione e posto alla sinistra della carreggiata, direzione centro paese, inciampava a causa di un pezzo di mattone presente sul marciapiede, cadendo rovinosamente a terra";

TENUTO CONTO

che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, la mancata risposta all'invito entro 30 giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal Giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del c.p.c.;

che, ai sensi dell'art. 2 comma 1-bis, è fatto obbligo per le Amministrazioni pubbliche di cui

all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, di affidare la convenzione di negoziazione alla propria avvocatura, ove presente;

che, nella struttura organizzativa di questo Ente non è previsto un ufficio legale preposto ad assicurare la tutela legale del Comune e che, pertanto, sussiste la necessità di reperire un professionista in possesso delle competenze necessarie;

RILEVATO pertanto, la necessità di procedere, con riferimento alla vertenza di che trattasi, alla nomina di legale al quale affidare la difesa e rappresentanza legale dell'Ente in sede di negoziazione assistita di cui al D.L. 132/2014 convertito nella Legge n. 162/2014;

VISTI

il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato e integrato;

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ss.mm.ii.;

il Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", le cui norme, per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. n.126/2014, si applicano a decorrere dal 01.01.2015 per tutti gli enti;

la Legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento di Contabilità;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico O. EE.LL. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, attestanti, altresì, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-*bis* del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal citato D.L. n. 174/2012;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. **DI ADERIRE** al procedimento di negoziazione assistita, ex articolo 2 del D.L. 12/9/2014, n. 132 per la soluzione della controversia di cui in premessa.
2. **DI AFFIDARE** l'incarico di assistere questo Ente nella procedura di cui sopra all'Avv. Raffaella Casalenuovo, del foro di Catanzaro.
3. **DI STABILIRE** che alla professionista, incaricata di rappresentare il Comune nel procedimento di che trattasi, sarà corrisposto un compenso di € **500,00 omnia**.
4. **DI DARE ATTO** che la spesa di € 500,00 troverà copertura sull'apposito Capitolo del Bilancio 2024 in corso di predisposizione.
5. **DI DEMANDARE** al Responsabile del Settore 1° gli adempimenti conseguenti e successivi ed in particolare l'assunzione del relativo impegno di spesa.
6. **DI DICHIARARE**, con apposita votazione unanime, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del "Testo Unico degli Enti Locali", approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ss.mm.ii. (TUEL).

Il seguente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to Prof. Mario Gentile

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Vincenzo Prenestini

Pareri cui all'art. 49 del T.U. di cui al D.lgs 18/08/2000, n. 267

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA Si esprime parere FAVOREVOLE	IL RESPONSABILE DELL'AREA F.to Paola Grande
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE Si esprime parere FAVOREVOLE	IL RESPONSABILE DELL'AREA F.to Dr.ssa Raffaella
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'Ufficio <p style="text-align: center;">ATTESTA</p> che la presente deliberazione: - è diventata esecutiva: <input type="checkbox"/> Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ex art. 134, comma 3, del TUEL; <input type="checkbox"/> Resa immediatamente esecutiva ex art. 134, comma 4, del TUEL <p style="text-align: center;">Il Segretario F.to Dr. Vincenzo Prenestini</p>	
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio <p style="text-align: center;">Il Responsabile della Pubblicazione F.to Maria Posca</p>	
Si attesta che la presente deliberazione è stata comunicata con lettera protocollo n. 3156 in data 15/4/2024 ai Signori Capigruppo Consiliari. (Ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 267/2000)	

È copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo d'ufficio.

Stalettì, 15/4/2024

Il Segretario
Dr. Vincenzo Prenestini